

Publicato il 10/11/2021

N. 02404/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01065/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2021, proposto da
Consorzio di Cooperative Kursana – cooperativa sociale a responsabilità
limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Francesco D'Amelio,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati Mariarosaria Di Trollo, Marco Mariano, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della deliberazione n. 1084 del 30.6.2021, pubblicata sull'albo pretorio, con la
quale l'Azienda Sanitaria Locale di Avellino ha disposto la proroga tecnica del
“Servizio di gestione della RSA e del Centro Diurno per anziani di Nusco” in
favore del Consorzio di Cooperative Kursana sino al 31.12.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 il dott. Nicola

Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente, aggiudicataria dell'appalto per il servizio di gestione della RSA e del centro diurno per anziani di Nusco, impugna la deliberazione n. 1084 del 30.06.2021, con la quale l'ASL di Avellino ha disposto in suo favore la proroga tecnica del contratto sino al 31.12.2021, lamentando la non convenienza economica della proroga stessa ai prezzi a suo tempo convenuti.

Resiste l'ASL di Avellino.

All'udienza pubblica del 10 novembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, su istanza scritta della ricorrente.

DIRITTO

Dev'essere preliminarmente respinta l'istanza di rinvio formulata dall'ASL resistente per trattative pendenti, trattandosi di udienza pubblica obbligatoriamente fissata d'ufficio, ex art. 120, comma 6, c.p.a., nei 45 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

L'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 prevede che "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga".

L'art. 2 del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti e l'art. 2 del capitolato speciale prevedono che "l'appaltatore avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a quando l'ASL non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del contratto".

Dalla motivazione del provvedimento impugnato, emerge che il contratto di appalto, scaduto il 15.09.2020 a seguito di rinnovo, è già stato prorogato fino

al 15.07.2021, nelle more della stipula di un nuovo contratto.

Pertanto, essendo scaduto il termine di 90 giorni dalla scadenza rinnovata del contratto, l'appaltatore non è più obbligato a continuare il servizio alle condizioni convenute.

Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la deliberazione n. 1084 del 30.06.2021.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Michele Di Martino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO